

Copia  
S.M.B.C.O.

**Avv. Federico Iacomelli**  
Corso Umberto I n. 42 – 00067 Morlupo (RM)  
Tel. 06/9070936 – fax 06/9070936  
PEC [federico.iacomelli@pecavvocatitivoli.it](mailto:federico.iacomelli@pecavvocatitivoli.it)

**Avv. Giovanni Imperi**  
Via Fornovo, n. 3 – 00192 Roma  
Tel. 06.32120271 – fax 06.3242413  
PEC [giovanniimperi@ordineavvocatiroma.org](mailto:giovanniimperi@ordineavvocatiroma.org)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELL'ABRUZZO  
RICORSO**

Per la Sig.ra **Giuseppina Caponera**, (C.F. CPNGPP56C62L182T) nata a Tivoli (RM) il 22.03.1956, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Imperi (C.F. MPRGNN82C11H501X) e Federico Iacomelli (C.F. CMLFRC68D19D612I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Fornovo, n. 3, giusta delega in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero fax 06.3242413 oppure a mezzo e-mail PEC [federico.iacomelli@pecavvocatitivoli.it](mailto:federico.iacomelli@pecavvocatitivoli.it) e [giovanniimperi@ordineavvocatiroma.org](mailto:giovanniimperi@ordineavvocatiroma.org)

-ricorrenti-

**CONTRO**

- REGIONE ABRUZZO, in persona del PRESIDENTE *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, 6;
- REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, 6;

**NEI CONFRONTI DI**

- DI CROCE NICOLA, nato ad Ancona il 24.09.1962, residente in Corso Umberto I, n. 12, 66050 San Salvo (CH) in qualità di controinteressato;
- DI MUZIO MARIA CHIARA, nata a Chieti il 19.08.1971, residente in Via Goito, n. 56, 66013 Chieti Scalo, in qualità di controinteressata;

\*\*\*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI:

- della deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 1022 del 10.12.2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo "Speciale Concorsi" n. 144 del 18.12.2015, con cui è stata approvata la graduatoria di merito unica "provvisoria" dei candidati al concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio avente ad oggetto "approvazione graduatoria provvisoria";
- del D.G.R. n. 775 del 26.11.2012 con cui è stato approvato il Bando di Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11 comma 3 D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e s.m.i., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo "Speciale Concorsi" n. 90 del 12.12.2012;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con D.G.R. del 27.01.2014, n. 38, ivi compreso i verbali in cui sono stati adottati i criteri generali di valutazione unitamente ai criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, verbali n. 4 del 31.7.2014 e n. 5 del 19.08.2014;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto.

FATTO

- 1) Con D.L. n. 1 del 24/01/2012 art. 11, recante disposizioni in materia di "*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla*

*titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*”, convertito dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, è stato modificato il criterio di attribuzione a ciascun Comune del relativo numero di farmacie attraverso la riduzione del numero di abitanti a 3.300 richiesto per ciascuna sede farmaceutica rispetto al preesistente numero di 4.000 (Cfr. doc. n. 1).

2) La riferita norma ha previsto quindi che nei comuni in cui il numero della popolazione residente ecceda per oltre il 50% il nuovo quorum minimo demografico (3.300 abitanti) è consentita l'apertura di una nuova sede farmaceutica.

3) Apportando modificazioni alla Legge 02/04/1968, n. 475, la riferita fonte normativa, segnatamente con l'art. 11 comma 3, ha disposto che le Regioni e le Province autonome, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 1/2012, avrebbero dovuto assicurare la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle vacanti.

4) Con il comma 5 dell'art. 11 veniva espressamente consentita la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle nuove sedi in massimo due regioni con il limite di età fissato in 65 anni; così dispone il comma 5 *“Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando”*.

5) A parziale deroga di quanto previsto dal D.P.C.M. 30/04/1994, n. 298, con il comma 5 lettera a) del citato art. 11 veniva prevista, ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche, l'equiparazione (anche per il riconoscimento delle relative maggiorazioni) dell'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata all'attività svolta dal

farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e a quella svolta dal farmacista titolare di esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 223;

6) Sempre ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche, con il successivo comma 5 lettera b), veniva altresì prevista l'equiparazione dell'attività svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 223.

7) Fissate dettagliatamente al comma 6 dell'art. 11 le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, al comma 7 veniva prevista la possibilità di partecipare al concorso straordinario in forma associata *“Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.”*

\* \* \*

8) Con D.G.R. n. 775 del 26.11.2012 è stato approvato il Bando di Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - art. 11 comma 3 D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e s.m.i., pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo “Speciale Concorsi” n. 90 del 12.12.2012. **(Cfr. doc. n. 2)**

9) Con il riferito atto dirigenziale, richiamando le disposizioni di legge testé riportate, la Regione Abruzzo ha approvato il bando di concorso e l’elenco delle sedi disponibili, pari a n. 85, segnatamente riportate nell’art. 1 della predetta determinazione.

10) Il bando di concorso, dando applicazione alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato art. 11, ha fissato i requisiti per l’ammissione al concorso (art. 2) consentendo la partecipazione in forma associata (art. 3) a tutti i candidati in possesso, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti di cui all’art. 2.

11) Ribadito il limite di partecipazione in massimo due Regioni (art. 4) e fissato il contenuto della domanda di partecipazione al concorso, da compilarsi e presentarsi esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ministeriale appositamente realizzata (art. 5), all’art. 8 il bando di concorso ha previsto che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata secondo quanto regolamentato dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. e dall’art. 11 L. n. 27/2012, come modificato dalla L. n. 135 del 07/08/2012.

12) Conferendo alla Commissione esaminatrice la funzione di determinare *“i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente”* (art. 8) si è stabilito che in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 rispettivamente per ciascuna voce (ivi apponendo una nota di richiamo, la 9), all’art.11, comma 7).

13) Con D.G.R. n. 38 del 27.01.2014, sono stati nominati i Componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli **(Cfr. doc. n. 3)**, la quale ha adottato i criteri di

valutazione generale da far valere per l'esame dei titoli relativi all'esercizio professionale e dei titoli di studio e di carriera (Cfr. doc. n. 4 Allegato 1).

14) Detti criteri, relativamente ai punteggi attribuibili a ciascun candidato nella valutazione dei titoli, riproducono quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994, con un massimo di 15 punti per titoli di studio e di carriera e di 35 punti per titoli relativi all'esercizio professionale, indipendentemente che si tratti di partecipazione al concorso in forma singola o per la gestione associata.

\*\*\*

15) Con domanda presentata in data 8/11/2013 in modalità web, con immissione dei dati sulla piattaforma digitale ed applicativa appositamente predisposta dal Ministero competente, prot. n. 000475-08-01-2013-130, la ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso *de quo* (Cfr. doc. n. 5).

16) Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, regolarmente compilata in ogni sua parte, seguendo le modalità compilative telematiche, sono stati indicati tutti i dati concernenti le generalità della candidata, i titoli di studio posseduti, l'abilitazione all'esercizio di professione di farmacista, l'iscrizione al relativo albo professionale, il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, l'idoneità al conseguimento di sedi farmaceutiche, nonché i titoli relativi all'esercizio professionale svolto.

17) La ricorrente Dott.ssa Caponera, iscritta all'albo dei farmacisti dal 10.03.1982, a far data dal 27.07.2004 e senza soluzione di continuità a tutt'oggi è titolare della sede farmaceutica rurale sita nel Comune di Canterano -Rm- (Cfr. doc. n. 5).

18) L'art. 9 della legge 8.03.1968, n. 221 prevede quanto segue: "*Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi*

*all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50" (Cfr. doc. n. 6).*

19) Con deliberazione di Giunta Municipale n. 1022 del 10.12.2015, pubblicata sul B.U.R.A. n. 144 del 18/12/2015, è stata approvata la graduatoria di merito unica provvisoria dei candidati al concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio - bandito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.L. 24.01.2012. n- 1 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo "Speciale Concorsi" n. 90 del 12.12.2012 (Cfr. doc. n. 4).

20) Nella citata deliberazione di Giunta Municipale (n. 1022 del 10.12.2015) vengono richiamate le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice del concorso, ed ivi viene rilevato che *"con nota del 03.12.2015, il Presidente della Commissione esaminatrice del citato concorso, ha trasmesso al competente Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare - ed acquisita agli atti del medesimo Servizio in pari data con prot. RA/306207/DPF003 del 03.12.2015- la predetta graduatoria di merito unica provvisoria, approvata dalla commissione esaminatrice ed estratta dalla piattaforma WEB, in formato pdf - composta da 31 pagine e 31 fogli, numerate progressivamente da 1 a 31 sottoscritte da tutti i componenti della Commissione esaminatrice - unitamente a tutti gli atti documentali del concorso" (Cfr. doc. n. 4).*

21) Nella graduatoria pubblicata sul B.U.R.A. n. 144 del 18/12/2015, la ricorrente si è collocata nella posizione n. 267, ovvero non in modo utile alla assegnazione di una delle nuove sedi farmaceutiche nella Regione Abruzzo pari al numero di 85, raggiungendo un punteggio complessivo di 40,25. Nel dettaglio la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio di 40,25 risultante dalla sommatoria di 5,25 punti totale per titoli di studio e carriera

+ 35 (33,5 + 1,5 maggiorazione ex l. art. 9 della legge 8.03.1968, n. 221) per esperienza professionale.

24) La ricorrente ha dunque conseguito 33,5 punti per esperienza professionale, al quale è stata applicata la maggiorazione del 40% prevista dal richiamato art. 9 della legge 8.03.1968, n. 221, ma nella misura di 1,5 in luogo della misura massima stabilita per legge in 6,5 punti, in tal modo raggiungendo, e non superando il tetto massimo di 35 stabilito dalla legge n. 362/1991 e dal DPCM. 298/1994.

25) Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 5667 del 14.12.2015, confermando un univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato che l'art. 9 della legge 8.03.1968, n. 221 è *lex specialis* rispetto alla normativa generale di cui alla l. n. 362/1991 e DPCM. 298/1994, ne consegue che l'attribuzione al rurale di un massimo di 6,5 punti in applicazione del beneficio non può incontrare l'ostacolo dei 35 punti che costituiscono il punteggio limite stabilito per l'attività professionale svolta (Cfr. doc. n. 7).

26) La ricorrente quindi avrebbe dovuto ottenere 33,5 punti per esperienza professionale + 6,5 punti (maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 8.03.1968, n. 221) = 40 punti per esperienza professionale che sommati ai 5,25 punti conseguiti per titoli di studio e carriera, avrebbero dovuto portare ad un punteggio complessivo di 45,25 punti, con conseguente collocazione nella relativa graduatoria nella dodicesima posizione.

\* \* \*

Le determinazioni oggetto della presente impugnativa, tutte emesse dalla medesima P.A. procedente, si connotano quali provvedimenti amministrativi illegittimi e fortemente lesivi degli interessi dei ricorrenti nella suddetta qualità, in quanto viziati e meritevoli di annullamento, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **PREMESSA. QUANTO ALLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE.**

In via preliminare è opportuno spendere alcune parole sulla legittimazione della ricorrente all'impugnativa di provvedimenti che incidono e ledono fortemente gli interessi giuridici della persona per la partecipazione al concorso straordinario indetto.

E' infatti oltremodo evidente che il non corretto svolgimento del procedimento concorsuale, attraverso erronea o falsa applicazione delle relative disposizioni di legge si ripercuote direttamente e negativamente sulla posizione giuridica della ricorrente, la quale vede violato il principio di corretto svolgimento della procedura avviata.

D'altro canto, il posizionamento in graduatoria degli stessi **in modo non utile alla assegnazione di alcuna delle nuove sedi farmaceutiche poste a bando** rappresenta il più chiaro indice dell'interesse ad impugnare gli atti della procedura concorsuale, **fin dalla prima manifestazione all'esterno dei criteri valutativi utilizzati**, criteri che - tra l'altro - manifestano evidenti caratteri di illegittimità.

Preme altresì evidenziare che nello stesso senso, indipendentemente dal *nomen juris* attribuito al provvedimento impugnato (graduatoria provvisoria di merito), il discrimine tra la provvisorietà e la definitività della riferita graduatoria, sembra essere legato esclusivamente al controllo della veridicità dei titoli dichiarati dai candidati ammessi.

Da ciò ne consegue, che non verranno certamente rivalutati i criteri di valutazione applicati all'esame delle domande pervenute, con particolare riferimento al tetto ivi stabilito di 35 punti per l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza professionale maturata dal candidato, di talché appare evidente l'immediata lesività dei provvedimenti impugnati nella sfera giuridica dei partecipanti (in particolar modo per i titolari di farmacia rurale) che in applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/68

avrebbero conseguito un punteggio superiore rispetto al tetto di 35 punto per la richiamata voce.

In ogni caso, vige nell'ordinamento un principio in materia di appalti pubblici, secondo cui il candidato è facoltizzato da impugnare l'aggiudicazione provvisoria (nel caso che ci riguarda la graduatoria provvisoria) e ciò proprio in quanto interesse ritenuto meritevole di tutela.

\* \* \*

**I.VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, DELLA LEGGE 221/68 IN COMBINATO DISPOSTO CON QUANTO DISPOSTO DELL'ART. 11, COMMA 5, D.L. N. 1 DEL 24/01/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 27 DEL 24/03/2012 NELLA PARTE IN CUI CON I CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE NON SI RICONOSCE IN CONCRETO UNA MAGGIORAZIONE DI PUNTEGGIO AI TITOLARI DI FARMACIE "RURALI".**

La determinazione in via principale impugnata e le presupposte e collegate disposizioni contenute nei provvedimenti amministrativi con i quali sono stati approvati il bando di concorso straordinario per la assegnazione di nuove sedi farmaceutiche regionali ed i criteri di valutazione adottati dalla Commissione giudicatrice, sono tutti atti che si pongono in fase attuativa delle norme di legge contenute nell'art. 11 D.L. n. 1/2012, con le quali è stato indetto un concorso straordinario per l'assegnazione di nuove sedi (originate tra l'altro dalla rideterminazione della pianta organica in applicazione dell'introduzione dal nuovo quorum stabilito dal comma 1 dello stesso articolo di legge).

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la regola, oggi vigente, del concorso pubblico per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

risponde all'esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» (sentenza Corte Costituzionale n. 352 del 1992 e 448/06) sull'intero territorio nazionale.

E' proprio il concorso ad assicurare - stando alla lettera dell'art. 4 della legge n. 362 del 1991 – sia la parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione che il perseguimento del fine di garantire l'erogazione del miglior servizio su tutto il territorio nazionale.

Se si considera infatti che, sotto il profilo funzionale, i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio, la regola del concorso costituisce lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio.

Tale ultimo appare indiscutibilmente il fine che si sarebbe dovuto perseguire con l'indizione del concorso straordinario de quo.

Ne discende la natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto ed al contempo riservato alla partecipazione dei soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

La norma di fatto limita la concessione del servizio ai farmacisti iscritti all'albo, solo questi e previo il superamento del concorso pubblico possono risultare assegnatari/titolari di una sede prevista in pianta organica, nella disciplina interna.

Se ciò è vero, allora assume particolare rilevanza la selezione pubblica dei concessionari del servizio farmaceutico.

La Consulta ha chiaramente affermato il principio secondo cui: *“la natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, che risponde all'esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio*

farmaceutico» sull'intero territorio nazionale costituendo lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio.(v. sentenze richiamate).

Ciò premesso, va peraltro rilevato come lo stesso legislatore statale abbia ritenuto che il principio del concorso (**da svolgersi, nella sua forma propria, per titoli ed esami**) sia suscettibile di deroga (parziale), allorché si sia in presenza di situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico: come nel caso di specie in cui la disciplina contenuta nell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 prevede che le regioni e le province autonome bandiscano un concorso straordinario **«per soli titoli»** per la prima copertura delle nuove sedi farmaceutiche (istituite in virtù della legge medesima) oltre che di quelle vacanti, non oggetto di procedure concorsuali già espletate o in via di svolgimento.

Nel caso di specie quindi è stato il legislatore nazionale ad aver dato impulso agli Enti regionali di attivare le procedure di messa a concorso delle sedi farmaceutiche disponibili in virtù del prodotto aumento del numero delle farmacie preposte al servizio nazionale di distribuzione farmaceutica, **con una procedura selettiva per soli titoli e ciò in deroga con quanto ordinariamente stabilito dall'art. 9 della L. 475/68.**

Sempre secondo detta disposizione potevano partecipare solo i titolari di farmacia rurale, soprannumeraria e "parafarmacie" (non ad es. i titolari di farmacia urbana).

Ai successivi comma 4 e 5 si dispone che "al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti (v. disciplina del DPCM 298/94)" oltre alle maggiorazioni previste dall'art. 9

della L. 221/68 previste per i farmacisti rurali ed estese in via straordinaria anche ai titolari e collaboratori di farmacie soprannumerarie e parafarmacie. Tuttavia dette disposizioni devono essere interpretate nel senso di raggiungere e perseguire l'obiettivo principale che è quello – si ribadisce - di garantire una efficace ed efficiente erogazione del servizio.

Orbene, se si è scelto di non ricorrere alla prova di esame a maggior ragione **la valutazione dei titoli dovrà essere necessariamente improntata a ricercare e premiare i valori di esperienza che esprimono garanzia di professionalità, fra i candidati.**

Il legislatore nazionale ha chiaramente richiamato la disciplina di cui all'art. 9 della L. 221/68 che prevede una maggiorazione per i titolari o collaboratori di farmacie rurali con anzianità superiore ai cinque anni sussidiate quantificata nel 40% in più rispetto al conteggio del punteggio elaborato secondo i canoni stabiliti dal DPCM 298/94 con un tetto stabilito in via assoluta in 6,5 punti.

Al dott. Aliquò – come emerge dalla documentazione allegata, acquisita a seguito di accesso agli atti – la commissione esaminatrice ha riconosciuto il diritto alla maggiorazione ma, in applicazione dei criteri di valutazione elaborati ha ritenuto che **tale maggiorazione non potesse comportare il superamento del limite dei 35 punti stabiliti dal DPCM 298/94 con riferimento all'attribuzione del punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale.**

Detta determinazione appare del tutto illogica, illegittima oltre che in palese violazione di quanto disposto dalle norme vigenti come espressamente richiamate dalla disciplina speciale (art. 11 D.L. 1/12).

Vige peraltro un chiaro e risalente orientamento nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (**v. sentenza n. 635 del 5.2.2009**) secondo cui: *"l'art. 9, l. 8 marzo 1968 n. 221, nella parte in cui prevede un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti in*

*favore del concorrente che per almeno cinque anni abbia esercitato in farmacie rurali, in quanto lex specialis è applicabile anche dopo l'entrata in vigore della l. 8 novembre 1991 n. 362, che ha provveduto a riorganizzare le procedure concorsuali nella materia de qua”.*

Secondo una recentissima pronuncia del supremo consesso amministrativo (resa in una controversia nata per la selezione di candidati in una procedura di concorso ordinario) inoltre viene specificato che la maggiorazione di cui alla disciplina della L. 221/68 da ritenersi speciale rispetto a quella del DPCM 298/94 deve trovare applicazione rispetto al punteggio globale e non tenendo conto del limite di punteggio per ciascun commissario: *“la normativa in esame, da considerarsi lex specialis rispetto alla normativa generale – L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994- non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione – art.9 L.n.221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario. Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per i l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario. Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza, osservando la*

*clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità. Nella specie e andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano -e ciò non viene contestato - per l'esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 -per titolarità di farmacia rurale- determinavano un punteggio complessivo di 41,35, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria". (Cons. St. sentenza n. 5667 del 14.12.2015).*

Laddove quindi il criterio di maggiorazione fosse stato correttamente applicato il punteggio da assegnare alla domanda presentata dagli odierni ricorrenti sarebbe stato come esposto in fatto pari a punti 48 e pertanto gli stessi dovrebbero collocarsi al primo posto della graduatoria mentre invece allo stato attuale risultano posizionati in 104ima posizione.

Detto criterio di attribuzione dei punteggi oltre che risultare più in linea con il dettato normativo vigente, trova necessaria attuazione nel caso di specie stante la straordinarietà della disciplina che, come detto, non tiene conto della prova di esame per la selezione dei candidati e dove pertanto il requisito di esperienza nell'esercizio professionale soprattutto se associato al ruolo di titolare di sede farmaceutica, assume rilievo fondamentale per individuare i candidati meglio in grado di assicurare il fine di efficiente ed efficace erogazione del servizio pubblico farmaceutico.

## **II. ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLO SVIAMENTO DEI FINI ED ILLOGICITA' MANIFESTA PER CONTRASTO DELLA SCELTA DELLE MODALITA'**

**SELETTIVE CON I PRINCIPI ESPRESSI DALLA  
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E  
VIOLAZIONE DEI CRITERI DI INTERPRETAZIONE  
LETTERALE E SISTEMATICA DELLA DISCIPLINA DI CUI  
ALL'ART. 11 DEL D.L. 1/2012**

Come noto la disciplina riservata di assegnazione delle sedi farmaceutiche previste nella pianta organica è risultata non in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con le libertà riconosciute dagli artt.43 e 56 del Trattato CE, all'esito di un procedimento per inadempimento previsto all'art. 226, primo comma, Trattato CE ed attivato dalla Commissione Ue: nella causa C-531/06 (Commissione CE contro Repubblica Italiana) decisa con sentenza della Corte di Giustizie Ue, Grande Sezione del 19 maggio 2009, infatti, la normativa nazionale che riserva ai farmacisti persone fisiche o alle società composte da soli farmacisti (ai sensi dell'art. 7 della L. 362/91) la gestione delle sedi farmaceutiche contingentate stabilite dalle piante organiche è stata ritenuta non ostativa ai principi comunitari sul presupposto che *"la salute e la vita delle persone occupano il primo posto tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Poiché tale livello può variare da uno Stato membro all'altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità .... le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla nazionalità, **possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo** ... inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica*

*(v. in tal senso, sentenza 5 giugno 2007, causa C170/04, Rosengren e a., Racc. pag. I4071, punto 49). compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.... lo Stato membro può adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità. In tale contesto si deve sottolineare il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici.....in ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione".*

Volendo quindi sintetizzare la riserva di legge a favore degli iscritti all'ordine dei farmacisti per il dispensamento dei farmaci sul territorio nazionale- stante la potenziale pericolosità dei farmaci stessi – è volta ad assicurare un alto livello di tutela della salute e tale scelta discrezionale effettuata dal legislatore nazionale è stata ritenuta non ostativa al perseguimento dei diritti tutelati dal Trattato Ue proprio perché anche nell'ordinamento comunitario il diritto alla salute rientra tra gli interessi primari protetti dal Trattato.

Anche a voler riconoscere che la motivazione come sopra riportata era volta a ritenere adeguata la misura esaminata (la riserva di titolarità in capo ai farmacisti all'ordine) nei riguardi dei soggetti non farmacisti discriminati dai criteri di assegnazione del servizio, è del tutto evidente tuttavia che tanto la disciplina di settore è stata ritenuta non ostativa in quanto principalmente volta ad assicurare il fine della sicurezza e della tutela della salute della

popolazione interessata al rifornimento dei farmaci, merci considerate pericolose (proprio per gli effetti terapeutici degli stessi) per la salute.

Il fine cui tende il sistema che vede il concorso pubblico come criterio fondamentale di selezione, all'interno della categoria dei soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, deve individuarsi pertanto **non tanto nel garantire una parità di trattamento agli iscritti, quanto in quello di selezionare all'interno della categoria, i più idonei ad assicurare la sicurezza alla popolazione interessata al rifornimento dei farmaci.**

Ciò si può ricavare, come esposto, proprio dall'interpretazione dei singoli passaggi riportati nella pronuncia della Corte di Giustizia Ue richiamata. Spetta infatti al giudice interno il compito di interpretare le disposizioni vigenti nazionali nel modo più coerente per garantirne la conformità con i principi già espressi dalla Corte di Giustizia, utilizzando per raggiungere detto scopo anche i criteri ermeneutici. Sul punto è di particolare rilevanza il principio esposto ai punti dal 197 al 200 della sentenza *Angelidaki* causa C-378/07 che di seguito si riporta: *“L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto comunitario quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., in particolare, sentenza Adeneler e a., cit., punto 109, nonché ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 57). È ben vero che l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli della certezza del diritto e dell'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale (v. le precitate sentenze Adeneler e a., punto 110, e Impact, punto 100, nonché ordinanza Vassilakis e a., cit. punto 58).* **Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici**

nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (v. citate sentenze *Adeneler e a.*, punto 111, e *Impact*, punto 101, nonché ordinanza *Vassilakis e a.*, cit., punto 59).”

Nel caso di specie quindi le norme riportate nel testo dell'art. 11 del D.L. 1/12, ed in particolare il passaggio che “*al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo*” in combinato disposto con l'altra secondo cui: “*l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”*, avrebbero dovuto interpretarsi nel senso di dare preferenza all'applicazione delle maggiorazioni per i soggetti titolari di sedi farmaceutiche nella pianta organica, ammessi a partecipare al concorso, e poi delle altre regole disciplinate la partecipazione ai concorsi ordinari, in quanto compatibili.

Nel caso di specie invero i criteri di valutazione applicati hanno inteso dare una interpretazione opposta delle disposizioni richiamate in quanto si è tenuto fermo il limite di 35 punti totali per la valutazione delle esperienze lavorative della candidata.

**III. ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI E DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DI CUI ALL'ART. 97 DELLA**

**COSTITUZIONE E DELL' ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1990,  
N. 241. ILLEGITTIMO SVIAMENTO DEL POTERE.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto, attraverso un'errata interpretazione della normativa in materia di servizi farmaceutici di cui alla Legge 2 aprile 1968 n. 475 (così come modificata e integrata dal d.l. 1/2012 e s.m. e i.), hanno determinato un'irragionevole compromissione della posizione giuridica dei farmacisti concorrenti in forma singola.

In particolare deve ritenersi lesiva dei detti principi richiamati la norma del bando di concorso che dispone: *In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s. m. i. rispettivamente per ciascuna voce*". Tale norma a parere della scrivente difesa appare sviare il fine che la disciplina di legge speciale aveva ammesso (riferimento all'art. 11 c. 7 del D.L. 1/2012) laddove si legge che "agli interessati è consentito concorrere per la gestione associata della sede, sommando i titoli posseduti".

Tale disposizione anche per i principi esposti ai motivi di ricorso che precedono doveva essere interpretata in senso restrittivo.

Procedere infatti ad una mera sommatoria algebrica dei titoli dichiarati, come ha inteso fare la Regione Abruzzo appare oltremodo discriminante per i partecipanti singoli e soprattutto non volto a perseguire il fine di individuare il soggetto ritenuto più idoneo per la concessione di una sede farmaceutica, stante gli oneri del servizio che la stessa disciplina di settore riconosce (controllo sulla salute pubblica). Tale impostazione non privilegia il merito, l'esperienza professionale, nonché i titoli di qualificazione scientifica, ma solo la capacità di "assemblare" una squadra vincente, riservando ad un momento successivo il regolamento dei rapporti fra gli "associati". Vengono così vanificate persino le più eccellenti condotte accademiche del candidato singolo e le migliori esperienze professionali.

Senza contare la grave lesione che vengono a patire, in forza del meccanismo appena richiamato, i titolari di posizioni per così dire "protette", portatori di una legittima aspettativa di migliore collocazione nella graduatoria, quali dovevano ritenersi, come detto i titolari di farmacia rurale. In tale prospettiva, infatti, la disposizione per cui *"Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti"*, avrebbe potuto essere interpretata nel senso meno contraddittorio ed illogico. Ad esempio, all'interno del complessivo punteggio per titoli di studio e carriera, la Commissione avrebbe dovuto, al più, sommare il punteggio della laurea relativo al partecipante associato "A", a quello relativo alla seconda laurea del partecipante associato "B"; ovvero nel caso di valutazione del requisito dell'esperienza professionale prendere come riferimento solo il punteggio più alto riportato dal candidato, in tal modo l'espressione sommare sarebbe stata intesa nel sommare i migliori punteggi riportati dal singolo partecipante per ogni sottocategoria. In tal modo la partecipazione associata non avrebbe creato un effetto distorsivo sulla partecipazione alla selezione pubblica. Peraltro, anche tale soluzione avrebbe integrato una patologia, atteso che simile criterio ben avrebbe potuto definirsi come sommatoria con "scelta a priori" dei punti di forza di ciascun candidato, in modo tale da influenzare la valutazione della deputata commissione sulla scelta del miglior candidato ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio pubblico farmaceutico.

Per quanto esposto pertanto, appare chiara la lesività nel caso di specie della scelta valutativa effettuata dall'amministrazione precedente, non tanto perché è risultato penalizzato il punteggio attribuito alla ricorrente quanto invero perché sono stati illogicamente sopravvalutati i punteggi attribuiti ai partecipanti in associazione e ciò in palese contrasto con i principi e le finalità cui doveva essere volta la procedura concorsuale.

Ne discende che per riportare l'esercizio dell'azione amministrativa entro i limiti di legittimità deve annullarsi il bando e la deliberazione con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria in parte qua, ovvero nella parte in cui è stato utilizzato un metodo di pura somma algebrica dei punteggi singoli attribuiti ai partecipanti in associazione, scegliendo un altro criterio meno penalizzante per i partecipanti singoli e proporzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, quale ad esempio, quello sopra indicato.

#### **IV. - QUANTO ALLE ESIGENZE CAUTELARI.**

Per quanto sin qui esposto traspare chiara la sussistenza dell'elemento del *fumus* in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso.

Si confida, poi, di aver dimostrato che le determinazioni impugnate hanno carattere direttamente lesivo degli interessi della ricorrente, alla quale la P.A. procedente ha riservato una posizione ed un punteggio notevolmente riduttivi rispetto a quelli che sarebbero scaturiti dalla effettiva somma dei titoli da ciascuno di essi posseduti.

Seppur il procedimento amministrativo non risulta essersi ancora definito, sussiste l'interesse e la facoltà di ricorrere per il candidato – in ossequio al filone giurisprudenziale che riconosce l'interesse del candidato ad impugnare l'aggiudicazione provvisoria in materia di appalti – per ottenere un provvedimento giurisdizionale che annulli l'atto/i impugnati (in parte qua) e manifesti l'effetto conformativo della pronuncia imponendo all'amministrazione procedente di riportare l'esercizio del potere entro i limiti di legittimità.

La gravità del danno procurato dall'attuazione delle impugnate determinazioni è senz'altro rappresentata dalla prosecuzione della procedura concorsuale secondo i tempi e le modalità previste dal bando, con definitiva compromissione degli interessi giuridici in capo alla ricorrente.

Da ciò il chiaro interesse ad ottenere in via cautelare l'arresto della procedura concorsuale in corso tenuto conto che l'invocato annullamento

dei provvedimenti impugnati sarebbe soddisfacente degli interessi della ricorrente.

L'accoglimento dell'istanza cautelare per le motivazioni riportate nel corpo del presente ricorso imporrebbe alla Regione Abruzzo di sospendere il procedimento di selezione alla cui conclusione seguirebbe l'interpello e la successiva assegnazione delle sedi ed al contempo avrebbe un effetto conformativo per l'attività che la stessa Regione sarebbe chiamata a svolgere.

Di contro, l'applicazione delle impuginate determinazioni si tradurrebbe anche nella violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, considerate peraltro la peculiarità e delicatezza della procedura concorsuale de qua.

A ciò si aggiunga infine lo stato di assoluta incertezza per i soggetti concorrenti che hanno partecipato al medesimo concorso in altre Regioni e che di fronte alla pubblicazione delle relative graduatorie si trovano a dover fornire risposta all'interpello sulle eventuali sedi farmaceutiche di cui dovessero risultare assegnatari.

#### **P.Q.M.**

Si chiede che, in accoglimento del ricorso, e per le motivazioni sopra esposte, codesto Ecc.mo T.A.R. Voglia disporre **l'annullamento** (in parte qua), **previa sospensione**, della deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 1022 del 10.12.2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo "Speciale Concorsi" n. 144 del 18.12.2015, con cui è stata approvata la graduatoria di merito unica "*provvisoria*" dei candidati al concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, della deliberazione D.G.R. n. 775 del 26.11.2012 con cui è stato approvato il Bando di Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata ivi compreso il verbale in cui sono stati adottati i

criteri di valutazione generale da far valere per l'esame dei titoli relativi all'esercizio professionale e dei titoli di studio e di carriera; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto e, per gli effetti, **condannare** la Regione Abruzzo in persona del legale rappresentante pro-tempore a rivalutare la domanda presentata dai ricorrenti nel senso richiesto con il presente ricorso rideterminando pertanto una nuova graduatoria degli ammessi al concorso straordinario.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.


Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di materia ordinaria e quindi il contributo dovuto è pari ad € 650,00.

Si producono i seguenti documenti in copia fotostatica.

- D.L. n. 1 del 24.01.2012;
- D.G.R. n. 775 del 26.11.2012;
- D.G.R. n. 38 del 27.01.2014;
- D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 pubblicato nel BURA n. 144 del 18.12.2015;
- Domanda di partecipazione al concorso;
- Decreto Sindaco del Comune di Pisoniano (RM) del 16.04.1999;

Roma, 15 febbraio 2016

Avv. Giovanni Imperi



Avv. Federico Iacomelli



*Studio Legale Iacomelli - Imperi - Angelini*

*00192 - Roma, Via Fornovo, n. 3 \**

*Tel 06.32120271 - Fax 063242413*

La sottoscritta Caponera Giuseppina, nato a Tivoli (RM), il 22.03.1956 e ivi residente, in Strada Caroli, n. 34, C.F. CPNGPP56C62L182T, informata ai sensi dell'art. 4, comma 3°, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomina e delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente gli Avv.ti Giovanni Imperi (MPRGNN82C11H501X) e Federico Iacomelli (C.F. CMLFRC68D19D612I), conferendo loro ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso, proporre motivi aggiunti, transigere, conciliare, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, incassare somme, rilasciare quietanza, procedere esecutivamente, anche con pignoramento presso terzi, intimare precetto, rinunciare del giudizio anche esecutivo e all'azione, ed elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Imperi in Roma, alla Via Fornovo, n. 3.


Roma, 9.02.2016

Sig. Dott.ssa Caponera Giuseppina



La firma è autentica

Avv. Giovanni Imperi



Avv. Federico Iacomelli



## RELATA DI NOTIFICA

“lo sottoscritto avv. Federico Iacomelli del foro di Tivoli, in virtù dell’autorizzazione n. 1/06 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli, ho notificato per conto del dott. Aliquò Francesco e della dott.ssa Marica Poggi, copia conforme del suesteso ricorso, al sig. DI CROCE NICOLA, residente in Corso Umberto I, n. 12, 66050 San Salvo (CH) ivi trasmettendola per mezzo del servizio postale ai sensi della L. 53/94 racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ spedita dall’Ufficio postale di Monterotondo (RM), Via Mameli in data corrispondente a quella del timbro postale”.

Morlupo (RM), 16 febbraio 2016.

Avv. Federico Iacomelli

“lo sottoscritto avv. Federico Iacomelli del foro di Tivoli, in virtù dell’autorizzazione n. 1/06 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli, ho notificato per conto dott. Aliquò Francesco e della dott.ssa Marica Poggi,, copia conforme del suesteso ricorso, alla sig.ra DI MUZIO MARIA CHIARA, nata a Chieti il 19.08.1971, residente in Via Goito, n. 56, 66013 Chieti Scalo ivi trasmettendola per mezzo del servizio postale ai sensi della L. 53/94 racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ spedita dall’Ufficio postale di Monterotondo (RM), Via Mameli in data corrispondente a quella del timbro postale”.

Morlupo (RM), 16 febbraio 2016.

Avv. Federico Iacomelli

“lo sottoscritto avv. Federico Iacomelli del foro di Tivoli, in virtù dell’autorizzazione n. 1/06 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli, ho notificato per conto dott. Aliquò Francesco e della dott.ssa Marica Poggi, copia conforme del suesteso ricorso, alla REGIONE ABRUZZO, in persona del PRESIDENTE *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in L’Aquila, via Leonardo da Vinci, 6, - 67100 - ivi trasmettendola per mezzo del servizio postale ai sensi della L. 53/94 racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ spedita dall’Ufficio postale di Monterotondo (RM), Via Mameli in data corrispondente a quella del timbro postale”.

Morlupo (RM), 16 febbraio 2016.

Avv. Federico Iacomelli

“lo sottoscritto avv. Federico Iacomelli del foro di Tivoli, in virtù dell’autorizzazione n. 1/06 del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli, ho notificato per conto dott. Aliquò Francesco e della dott.ssa Marica Poggi, copia conforme del suesteso ricorso, alla REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatelyzza, in persona del Direttore Generale *p.l.*, con sede in L’Aquila, via Leonardo da Vinci, 6 - 67100, ivi trasmettendola per mezzo del servizio postale ai sensi della L. 53/94 racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ spedita dall’Ufficio postale di Monterotondo (RM), Via Mameli in data corrispondente a quella del timbro postale”.

Morlupo (RM), 16 febbraio 2016.

Avv. Federico Iacomelli

N° 257  
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROVERETO il 16/2/16  
diretto a REGIONE ABRUZZO - DIP. SANTE E WELFARE IN PERSONA DEL D.G. P.T. VIA LEONARDO DA VINCI, N. 6 - 67100 L'ABUZZA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) 767157583430
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione della corrispondenza (6) IMP. REGIONALE D'ABRUZZO
- Servizio postale in sede del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8) 19 FEB. 2016
- Delegato dal comandante del (corpo e reparto)
- (firma del destinatario o della persona abilitata)

**ARRIVO**  
(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta
- Impossibilitato a firmare
- Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 1912/16 del 16/2/16 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico
- di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig. ....
- in qualità di (10) .....
- del plico
- di firmare il registro di consegna
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza  inidoneità  delle persone abilitate
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO  
spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del .....


sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data .....  
(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna



- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 258  
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROVERETO il 16/2/16  
diretto a REGIONE ABRUZZO IN PERSONA DEL PRES. P.T. DELLA GIUNTA REGIONALE, VIA LEONARDO DA VINCI, N. 6 - 67100 L'ABUZZA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) 767157583395
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione della corrispondenza (6) IMP. REGIONALE D'ABRUZZO
- Servizio postale in sede del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8) 19 FEB. 2016
- Delegato dal comandante del (corpo e reparto)
- (firma del destinatario o della persona abilitata)

**ARRIVO**  
(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta
- Impossibilitato a firmare
- Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 1912/16 del 16/2/16 (data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico
- di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

- Sig. ....
- in qualità di (10) .....
- del plico
- di firmare il registro di consegna
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

- e mancanza  inidoneità  delle persone abilitate
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO  
spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del .....


sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data .....  
(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna



- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 255 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Pontenurvo il 16/2/16

diretto a SIG. RA. DI NUZZO MARIA CHIARA, VIA GOITO N. 56 - 66013 CHIETI SCALO (CH)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>16/2/16</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <u>766918677893</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>255</u> del <u>16/2/16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 256 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Pontenurvo il 16/2/16

diretto a SIG. DI CROCE NICOLA, CORSO UMBERTO I, N. 17, 66050 SAN SALVO (CH)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>16/2/16</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <u>767157583441</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <u>NICOLA DI CROCE</u> <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>256</u> del <u>16/2/16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.